

ESPERIENZE DI FORMAZIONE DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

Considerazioni in margine al I e II corso di aggiornamento
per vigilatrici penitenziarie

LUIGIA CULLA(*)

MASSIMO DI RIENZO(**)

Nascita di un ruolo. L'eredità delle religiose.

Il ruolo delle vigilatrici penitenziarie non vanta una data di nascita precisa. L'esercizio della pratica custodiale nei confronti delle detenute era in origine svolto dalle religiose, alle quali gradualmente si sono sostituite le guardiane, e quindi le vigilatrici. E non è stato un passaggio immune da traumi e contraccolpi.

L'elemento religioso rimaneva senz'altro preponderante quando a gestire la funzione custodiale erano le suore, a loro volta ultime epigoni di quelle congregazioni che nei secoli precedenti avevano avuto un rilievo non secondario nella gestione del carcere, ed anzi in qualche modo ne avevano addirittura favorito la nascita come struttura permanentemente punitiva (1).

(*) Direttore della Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti.

(**) Educatore addetto presso la Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti.

(1) Alla trasformazione del carcere da struttura di custodia in attesa del processo (e quindi dell'esecuzione delle pene capitali e corporali) a strumento di segregazione punitiva si sono di recente interessati CANOSA R., COLONNELLO I., *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'unità*, ed. Ruggieri, Roma, 1984.

Gli Autori, risalendo a fonti del diritto canonico e civile (FARINACCIO, BARTOLO DA SASSOFERRATO, MENOCHIO, CLARO, TOLOSANO) ricostruiscono l'*excursus* ideologico, dottrinario e pratico sulla cui trama si è sviluppato il lento e graduale trapasso, dalla iniziale ambizione cattolica — ma ancor più di matrice clericale — che i delinquenti dovessero redimersi e riconquistare il «retto cammi-

La graduale riduzione dello spazio di intervento delle congregazioni, nel corso del XVII-XVIII secolo fu dovuta alla progressiva affermazione della laicità dello stato nelle sue varie articolazioni (2), da un lato, ed alla attenuazione della politica inquisitoriale della Chiesa, dall'altro (3). Tuttavia negli istituti femminili ancora per molto tempo si protrasse la pre-

no». Non dovevano quindi essere condannati alla pena capitale od a quelle corporali, ma occorreva cominciare a dare ad essi la possibilità di rendersi conto dei propri errori, evitando però che continuassero a provocare danni sociali.

La struttura già esistente che poteva rispondere a tali finalità, anche perché lontano dal mondo, conciliante con la contemplazione e quindi con la meditazione sui propri errori, risultò essere il monastero, e la reclusione in monastero, alla quale inizialmente furono destinati solo i chierici, venne ben presto recepita dallo ius civile.

Tuttavia tendenze a ricondurre il carcere ad una funzione di pena, e non di sola custodia temporanea, erano presenti già da diverso tempo, ed erano sostenute soprattutto da chi riteneva concretamente irrealizzabili una netta distinzione tra le due funzioni. La detenzione anteriore al processo, infatti, non poteva materialmente essere scevra da alcun carattere afflittivo, che invece finiva inevitabilmente per essere conseguente dallo stato del luogo, dalle condizioni igieniche carenti, dalla insalubrità, e dal protrarsi nel tempo della carcerazione (TOLOSANO).

La tesi secondo la quale la Chiesa avrebbe contribuito in misura determinante alla trasformazione del carcere da luogo di custodia in attesa delle esecuzioni delle pene corporali o capitali in struttura detentiva-punitiva è condivisa anche da studiosi di cultura cattolica; v. voce «Carcere» in *Enciclopedia Cattolica*, Città del Vaticano, 1949, curata da C. BASTIANETTO. Secondo questa interpretazione la azione delle varie componenti cattoliche ed ecclesiastiche (ordini, confraternite, congregazioni, pie unioni) era finalizzata al raggiungimento di più miti e tollerabili condizioni di vita per i carcerati, anche se tali miglioramenti contribuirono non poco a che si consolidassero pratiche punitive fondate sulla restrizione per tempi più o meno determinati.

(2) Si vuole fare riferimento a quel graduale processo storico — che per i riflessi giuridici sui rapporti tra la Chiesa ed i vari Stati europei assunse il termine di «Giurisdizionalismo» — in virtù del quale le società civili, nel corso del XVII-XVIII secolo, ridussero lo spazio di occupazione culturale ed istituzionale dapprima ricoperto dall'elemento religioso. Tale processo fu molto vario e frastagliato: certamente più intenso e meno conflittuale in quei paesi in cui il potere politico aveva già messo in atto un distacco da Roma (l'Inghilterra di Enrico VIII) o erano stati particolarmente, anche se diversificatamente, sentiti i temi della Riforma (Stati germanici, Olanda, la Francia del Gallicanesimo); non sempre lineare e talvolta contraddittorio, come testimonia in quegli anni la formazione di alcuni stati con caratteristiche confessionali (Spagna, Portogallo, Stati italiani), nei paesi dell'Europa occidentale, ove particolarmente intensa ed efficace fu l'azione della Controriforma.

Oltre alle opere classiche datate nel tempo del DE MAISTRE, dello SCADUTO, del RUFFINI, dello JEMOLO, cfr., tra gli studi recenti, PETRONCELLI M., *Diritto ecclesiastico*, Società editrice napoletana, Napoli 1981.

(3) Il rapporto tra la nascita del carcere come luogo di pena e l'Inquisizione medioevale è stato di recente affrontato da GALLO E. e RUGGIERO V., *Il carcere in Europa*, Bertani, Verona 1984, pag. 40-41, quando hanno affrontato la tematica del carcere pre-capitalistico.

senza delle suore per motivi di varia natura. Tra questi non secondario il costo contenuto di questi operatori e la loro disponibilità a far fronte, in virtù dello spirito di sacrificio, di abnegazione e di dedizione totale alle molteplici esigenze poste dalla vita di un istituto carcerario, non escluse alcune rispondenti anche alle prime richieste di «trattamento», quali l'offerta alle detenute dei primi rudimenti scolastici, o l'addestramento in attività tipicamente femminili come il cucito e la tessitura.

Il passaggio dall'ideologia penitenziale — collegata alla presenza delle congregazioni religiose ed alla influenza del cattolicesimo della Controriforma (che sottintendeva l'equazione delitto = peccato; pena = espiazione) — a quella retribuzionistica — che riportava sul piano della cultura laica il concetto di pena nella accezione che considerava il delitto comunque una «realtà in sé» e quindi una dimensione noumenica — nei suoi risvolti di politica carceraria determinava l'evoluzione verso una maggiore presa in carico da parte della componente civile del momento detentivo. I contenuti di religiosità venivano circoscritti, almeno ufficialmente, ad una sfera di prevalente assistenza spirituale (la presenza del cappellano) e di beneficenza (le compagnie vincenziane, paoline, le pie unioni).

Polemizzando con i capi-scuola del gruppo di Bologna (PAVARINI M. e MELOSSI D.) gli Autori contestano la diffusa impostazione che «si autobattezza marxista» secondo la quale è stata l'organizzazione del lavoro capitalistica, con le sue esigenze di controllo e di equilibrio del mercato della forza-lavoro a determinare il carcere moderno. Propongono invece una chiave interpretativa che mette in stretta relazione la politica di controllo ideologico della Chiesa tardo-medioevale con la nascita dei primordi di una cultura penologica fondata sulla pretesa di una pena contemporaneamente afflittiva ed emendativa. «Il carcere inquisitoriale ha prefigurato, attraverso la 'proporzionalità' della penitenza e la confisca della colpa morale le 'proporzionalità materiali' che saranno proprie del carcere retributivo» (pag. 35).

Né è d'altronde possibile sostenere l'estraneità dell'istituzione carcere all'assetto economico, sociale e culturale prima dell'avvento del modello capitalistico.

Del resto sembra storicamente accertato che le prime condanne alla prigione perpetua (iniziali esempi di pene determinate e comunque commisurate nel tempo) siano state irrogate dal braccio secolare del tribunale dell'Inquisizione medioevale a seguito di processi per eresia. «Condotta nel luogo del supplizio, se il condannato dichiarava di pentirsi e di rinnegare i suoi errori, il tribunale lo restituiva all'inquisitore, il quale lo sottometteva ad un interrogatorio molto serrato ..., il pentito doveva denunciare, verosimilmente senza alcuna costrizione fisica, i suoi complici ed abiurare una per una le sue eresie. Per castigo era condannato alla prigione perpetua». (*Enciclopedia Cattolica*, op. cit., voce «Inquisizione medioevale» curata da MOLLAT G.).

Questo processo venne invece vissuto con modalità molto diverse, o quanto meno rallentate, dal carcere femminile, per il quale il personale religioso ha agito in modo che le espressioni ed i contenuti con cui il cattolicesimo si poneva nei confronti del problema penale continuassero a pervaderlo ideologicamente, con vistose conseguenze nella conduzione concreta. La gestione più o meno integrale ed esclusiva da parte delle suore era inoltre agevolata dal fatto che era l'unico personale operante, o, quanto meno, quello deputato alle mansioni di maggiore importanza, fruendo per di più di un'ampissima delega da parte dell'autorità dirigente, portata a disinteressarsi del «femminile» (4).

Si trattava, ancora, di operatori tendenti, per la concezione stessa della vita propria dei religiosi consacrati, ad estendere la propria influenza su ogni aspetto della realtà, ad integralizzare quindi con il proprio credo i vari momenti della vita carceraria, già di per se stessa permeabile ad indirizzi di controllo e quindi strutturalmente predisposta a risentire, in misura accentuata, degli effetti di una qualsiasi azione totalizzante.

La notevole diversità — in relazione alla formazione degli organici, al rapporto giuridico di lavoro, alla impostazione culturale ed al governo politico — tra la componente custodiale maschile (agenti di custodia in buona parte ex-marinai, militarmente organizzati, inquadrati nell'amministrazione sta-

(4) Un recente contributo allo studio delle problematiche delle vigilatrici penitenziarie è stato fornito da CESARIS L., «Il personale femminile di sorveglianza negli istituti penitenziari», in AA.VV. *Operatori penitenziari e legge di riforma. I protagonisti dell'ideologia penitenziaria* a cura di FORTUNA F.S., Angeli, Milano, 1985.

L'Autore, partendo dall'analisi storica della nascita del ruolo, ricostruisce le varie tappe dell'identificazione con il personale religioso, della posizione nettamente gregaria delle guardiane, della contiguità con gli Agenti di custodia, attraverso un esame approfondito anche delle norme legislative (regolamento penitenziario del 1891, quello del 1931, quello attuale della legge 26 luglio 1975 n. 354 e del d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431), nonché dei numerosi disegni di legge e delle relative relazioni, degli atti parlamentari, e delle disposizioni ministeriali. Lo studio non manca di spunti critici, proiettati ad una radicale riconsiderazione del ruolo delle vigilatrici, che andrebbe sostanziato con una professionalità adeguata alla dimensione dei compiti assegnati: «È mancata una serie considerazione per questi operatori, le cui mansioni andrebbero ridefinite alla luce dell'ordinamento penitenziario e delle esigenze oggi più sentite all'interno del mondo carcerario» (pag. 327).

tale) (5) e quella femminile (personale aggregato, sottoposto prima che alla legge dello stato alla regola dell'ordine) non veniva percepita nella sua stridente contraddittorietà anche per la scarsa consistenza della popolazione detenuta di sesso femminile, e quindi per la residuale incidenza della criminalità femminile, in buona parte dovuta a reati connessi alla pratica della prostituzione, per la cui custodia-trattamento le religiose apparivano senz'altro maggiormente idonee, in quanto si sarebbe trattato essenzialmente di un'opera di re-
denzione umana.

Con il passare degli anni, di fronte alle sempre maggiori incombenze, cui cominciava a corrispondere anche una iniziale e poi irrimediabile crisi delle vocazioni (6), gli ordini religiosi sono stati gradualmente affiancati da personale laico, assunto dall'amministrazione penitenziaria come aggregato, cui veniva attribuita la qualifica generica di «guardiana». Tale attribuzione, esasperata nella sua definizione nominalistica che ne riconduceva i contenuti operativi a doveri di esclusiva vigilanza, finiva in effetti per rispecchiare una realtà di fatto che vedeva le suore, quando collaborate da questo altro tipo di personale, impegnate in attività di coordinamento, organizzazione, sovrintendenza, o anche di cura di attività tendenti alla «rigenerazione» della detenuta, mentre alle guardiane rimanevano incombenze di pura materialità custodiale. Poiché il ruolo della guardiana si specificava in attribuzioni di mera esecuzione ausiliaria delle suore, ne consegue che la vigilatrice ha ereditato uno status operativo appena abdicato.

(5) Tra i vari scritti che si sono interessati alla condizione degli Agenti di custodia, sia privilegiandola come argomento centrale di attenzione, sia trattandola in un contesto anche di altre tematiche penitenziarie, ricordiamo: NEPPI MODONA G. «Carcere e società civile», in *Storia d'Italia*, Einaudi, torino 1973, vol. 5/II, pagg. 1903 e ss.; FASSONE E. «Gli Agenti di custodia» in AA.VV. *Operatori penitenziari e legge di riforma. I protagonisti dell'ideologia penitenziaria*, Op. cit.; RICCI, A. SALIERNO G., *Il carcere in Italia*, Einaudi, torino 1971; TORTORICI R. «Strutture e personale: due nodi irrisolti», in *Il carcere dopo le riforme*, Feltrinelli, Milano, 1979.

(6) Sulla complessa problematica delle suore e sui relativi fattori condizionanti la crisi delle vocazioni, un testo che rimane originale, perché non rappresenta voci immediatamente interessate, ma un lavoro di osservatori attenti della generale questione femminile, rimane AA.VV. *La casalinga di Cristo*, Edizioni delle donne, Roma, 1976.

to, e non ancora per intero, dal personale religioso, che aveva intriso con le sue tradizioni, la sua cultura, la sua psicologia l'ambiente carcerario femminile.

È stata quella del trapasso, una fase non certamente indolore né immune da problemi, come si può facilmente dedurre dalle dinamiche sviluppatesi in quelle realtà ove per periodi più o meno lunghi esigenze contingenti hanno imposto la convivenza del personale religioso con le vigilatrici. Ed è stato per motivi di tale natura che il legislatore del 1978, dopo aver delineato le competenze delle vigilatrici sulla base di tre diversi livelli di responsabilità, ha escluso che i primi due trovassero concreta operatività negli istituti ove il servizio di custodia e di vigilanza è affidato alle suore (art. 26 del D.L. 14 aprile 1978 n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978 n. 271). Così come non è probabilmente da escludersi che il concorso a 130 posti di vigilatrice superiore bandito con D.M. del 20 ottobre 1982 non sia stato a tutt'oggi espletato solo per lentezze burocratiche o perché si fosse nel frattempo in attesa del riordino del personale previsto con il varo della normativa del pubblico impiego attraverso l'adozione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali.

Nascita di un ruolo. I rapporti con gli Agenti di custodia.

Se l'eredità del personale religioso ha posto difficoltà di non lieve entità circa la definizione ideologica, funzionale ed operativa del ruolo delle vigilatrici, problemi di altro ordine, in relazione alla individuazione della dipendenza gerarchica, alla delimitazione delle competenze, allo stile ed ai contenuti professionali ha posto la promiscuità con gli Agenti di custodia.

Nasceva, infatti, una professionalità che, mentre da una parte veniva identificata, nei suoi soggetti individuali, nelle vecchie guardiane, d'altro canto il pesante e complesso retaggio lasciato dal personale religioso, in via di progressivo disimpegno, faceva sì che ad essa venissero ricondotte competenze che andavano al di là della pura e semplice vigilanza.

Tuttavia il riferimento operativo prossimo non poteva essere che quello fornito dagli Agenti di custodia, e nonostante la conciliabilità di ambiti di intervento operativo che

comportassero anche attività di trattamento lato sensu, l'obbligata correlazione con il paradigma professionale della componente preposta alla sorveglianza maschile si risolveva a favore di una presa in considerazione esclusiva degli elementi custodiali.

La stessa cultura dell'emergenza — si era infatti ormai negli anni in cui la sovversione armata vibrava colpi cruenti alla stessa stabilità del quadro socio-istituzionale e già si profilava minacciosa in tutta la sua virulenza anche l'attacco delle grosse organizzazioni criminali — non consentì che le competenze di un operatore deputato essenzialmente a «custodire» avessero compreso un margine di intervento proiettato anche alle attività di risocializzazione.

A recepire tale pressoché univoco indirizzo si mostrò sensibile anche il legislatore del 1980. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 750 di quell'anno, infatti, che regolamentava in via esecutiva le attribuzioni del ruolo delle vigilatrici (istituito con il già citato D.L. 111 del 1978, convertito nella legge 271 dello stesso anno) disegnò la relativa professionalità esclusivamente su compiti di custodia e sorveglianza. La stessa diversificazione fra i tre livelli (di vigilatrice, vigilatrice superiore, vigilatrice capo) fu considerata solo in relazione ad un progressivamente più ampio ambito di responsabilità operativa, senza concedere nessun margine, ad alcun livello, ad altra diversa direttrice di intervento, se non un generale dovere di esecuzione delle disposizioni emanate per il complessivo funzionamento dei servizi. E questo nonostante già dal 1975 la legge di riforma avesse posto il trattamento penitenziario in una posizione centrale nella dinamica, istituzionale ed operativa, della vita del carcere.

Né si può fare a meno di notare che, dal momento che era stata univoca la critica alla legge di riforma in quanto inopportunosamente tralasciava ogni riferimento al personale di custodia (7), poteva essere quella l'occasione per coinvolgere un primo contingente di addetti alla vigilanza — e la circostanza sarebbe stata probabilmente propizia trattandosi di operatori non sottoposti né condizionati dalla particolare

(7) Cfr.: NESPOLI G., voce «Agente di custodia», in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1980; FASSONE E., *op. cit.*, pag. 38.

rigidità dell'ordinamento giuridico del personale militare — nei servizi e nelle attività che la legge di riforma penitenziaria prevedeva ex novo, o ridisegnava in un quadro di più ampio respiro.

Al di là, comunque di un disegno che si poneva in termini speculari di fronte alla contingenza emergenziale e finiva col recepire ad ogni modo gli orientamenti conservatori e di resistenza alle innovazioni — sempre pronti a far gravare la loro influenza e ad utilizzare qualsiasi occasione quando si tratti di problemi di rilevanza sociale — il quadro di riferimento politico-strutturale nel quale il ruolo delle vigilatrici ha visto la sua nascita era caratterizzato da una accentuazione delle esigenze custodiali, che ha finito per condizionare in quegli anni la genesi anche di altre professionalità penitenziarie, come quella degli educatori, innanzitutto, e, sebbene in misura diversa, degli assistenti sociali (8).

A definire il nascente ruolo su parametri analoghi a quelli degli Agenti di custodia ha contribuito anche un dato strut-

(8) Una recente riflessione sulla definizione graduale di queste due professionalità è stata offerta da BREDA R. in AA.VV. *operatori penitenziari e legge di riforma. I protagonisti dell'ideologia penitenziaria*, op. cit., con i due contributi «L'educatore per adulti nel sistema penitenziario» e «L'assistente sociale per adulti nel sistema penitenziario».

L'Autore, ricostruendo con un'analisi retrospettiva il sedimentarsi della formazione operativa dell'educatore, nota come: «Non sarebbe, tuttavia, corretto passare a considerare la metodologia e le mansioni concretamente affidate all'educatore nel carcere, eludendo di prendere posizione sul discusso problema che sta a monte di tali aspetti operativi, riproducendo l'esistenza o meno di una reale possibilità da parte della istituzione penitenziaria di formulare e proporre ai detenuti programmi di contenuto rieducativo» (pag. 127). Ed ancora: «... si può dunque affermare che l'inserimento degli educatori nel sistema penitenziario ha coinciso con un periodo decisamente sfavorevole, in cui le maggiori difficoltà oggettive emergenti sono state accompagnate a livello di opinione pubblica da una sorta di 'riflusso' ideologico che tende a privilegiare nuovamente i temi di tipo meramente custodiale rispetto a quelli di tipo socio-pedagogico e comunitario» (*ibidem*, pag. 160).

Disegnando successivamente l'*excursus* dell'evoluzione della figura dell'assistente sociale penitenziario, l'Autore fa risalire le problematiche che ne hanno condizionato l'evoluzione professionale soprattutto a tre ordini di motivi: «l'esiguità del personale inizialmente disponibile; le incertezze tecniche e le difficoltà operative, soprattutto in taluni Centri di servizio sociale; una utilizzazione non sempre corretta da parte dei soggetti committenti del ruolo che il servizio sociale penitenziario è istituzionalmente chiamato a svolgere» (*ibidem*, pag. 222 e ss.). Ed è stato probabilmente questo ultimo elemento quello più direttamente conseguente ad una generalizzata richiesta di maggiore controllo rivolta all'apparato penale-penitenziario.

turale non secondario, quello della promiscuità, ed in alcuni casi della dipendenza per taluni servizi (matricola, conti/correnti, cucina, etc.) con istituti maschili. Tale generale situazione, con poche eccezioni, va senz'altro messa in relazione con il repentino, nell'ultimo decennio, aumento della devianza penale femminile che ha trovato l'Amministrazione penitenziaria strutturalmente impreparata a gestire in maniera indolore i problemi connessi (9).

Ne è così conseguita una maggiore spinta a modellare l'operatività quotidiana sugli esempi forniti dagli Agenti di custodia, e non solo sul piano dell'oculatezza e della vigilanza, che sarebbero state comunque auspicabili, ma anche su quello di alcune alterazioni professionali, ereditando, i nuovi operatori, oltre al gergo, anche atteggiamenti autoritaristici e stili di condotta militareschi. Si è in tal modo, inoltre, agevolata una latente tendenza della componente custodiale maschile ad ingerirsi nella vita delle strutture femminili anche laddove non ne ricorrevano i presupposti di necessità, urgenza, sicurezza, i soli, cioè, che ne legittimano l'intervento, ad arginare la quale sono talvolta intervenute anche perentorie disposizioni di ispettori distrettuali. (È il caso di sottolineare come la previsione normativa — art. 24 del più volte ricordato D.L. 111/1978, convertito nella legge 271/78 — riservi al maresciallo degli A.A.CC., in assenza della vigilatrice superiore o capo, ipotesi questa ricorrente nella totalità dei casi, una competenza relativa alla sola organizzazione dei servizi, da prestarsi in via immediata nei confronti del direttore).

Problematiche formative.

L'educazione professionale di operatori penitenziari il cui ruolo materiale è venuto a strutturarsi attraverso passaggi storici, sociali, culturali che lo hanno fortemente caratterizza-

(9) V. *la prigione un'Italia: storia, sviluppo, prospettive*, a cura dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, 1985. Viene in proposito rilevato che le presenze femminili in carcere nell'ultimo decennio sono più che raddoppiate in valori assoluti, anche se va registrata una tendenza alla diminuzione in rapporto ai quozienti della popolazione maschile (pag. 291).

to, ed in ragione di retaggi professionali peculiarmente condizionanti, prospetta talune esigenze di cui tener necessariamente conto.

Nei confronti delle vigilatrici, dunque, devono essere programmate modalità di intervento formativo mirate alla definizione di una professionalità che va quindi considerata per certi versi ancora in fieri, sia per il necessario distacco dai modelli che l'hanno preceduta, ed ai quali ha fatto comunque riferimento (religiose, guardiane, AA.CC.), sia per il nuovo assetto funzionale che assumerà in previsione di una evoluzione allo stato (dicembre 1986) non ancora definibile con precisione, ma per altro prevedibile almeno per quanto potrà concernere i nuovi contenuti professionali finalizzati ad un ampliamento della sfera operativa.

Questa fase evolutiva della professionalità della vigilatrice ha vissuto varie tappe, non tutte coerenti ad una logica politica univoca, la cui ultima fase può considerarsi inaugurata con il d.P.R. del 31 marzo 1971, n. 275. Questa disposizione, contenente la revisione di alcuni ruoli organici del personale penitenziario, in effetti si limitava a mutare la qualifica da «guardiana» in quella di «vigilatrice», null'altro innovando circa i temi e le attribuzioni professionali. Occorrerà attendere altri sette anni, con il D.L. 111/78, convertito nella legge 271/1978, per vedere solamente specificata la qualifica su tre livelli di competenza (vigilatrice, vigilatrice superiore, vigilatrice capo); ed altri due anni, con il già menzionato d.P.R. 15 luglio 1980 n. 750, perché fossero esplicitate le relative attribuzioni e si arrivasse finalmente a stabilire la previsione di un corso di formazione della durata di 45 giorni.

Solo negli ultimi tempi, quindi, stanno venendo a concretizzarsi due provvedimenti, incompatibili tra loro sul piano formale e della adottabilità politica, portatori comunque di una valenza potenziale effettivamente innovativa.

Infatti sia la nuova normativa che ridisciplina l'impianto attributivo di tutti i dipendenti statali, comunque di difficoltosa e farragिनosa attuazione (d.P.R. 29/12/1984 n. 1219, in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980 n. 312, concernente i profili professionali e le qualifiche funzionali) che il disegno di legge di iniziativa governativa di recente appro-

vato, sebbene con modifiche non secondarie dalla Camera dei Deputati (10) per passare all'esame dell'assemblea del Senato, contemplano:

– il primo uno spazio di collaborazione nelle attività di osservazione e trattamento specificato in momenti di relazione e ragguaglio del comportamento delle detenute ed internate (qualifiche IV e V); ed anche circa l'andamento della azione trattamentale e «l'integrazione dei singoli soggetti nonché gli atteggiamenti che possono illuminare gli specialisti nelle scelte delle metodiche di intervento più opportune ed idonee» (qualifica VI);

– il secondo, comprensivo delle attribuzioni dell'istituendo Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena, un paradigma di compiti istituzionali che, subito dopo il dovere di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e di garantire l'ordine e la disciplina con la tutela della sicurezza, prevede «... partecipi alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti ed internati» (art. 5, c. 2).

Pertanto nei confronti delle vigilatrici penitenziarie vanno ipotizzati interventi formativi che tengano presenti non solo le esigenze di carattere normativo ed istituzionali, ma anche quelle legate alla professionalità, per formare un operatore che sia adeguato alla nuova realtà in cui è chiamato ad intervenire.

Tuttavia, malgrado un preciso disposto normativo preveda l'istituzione di corsi di formazione iniziale di 45 giorni fin dal 1980, solo di recente per le neo-assunte è stata registrata una più sensibile concreta attenzione.

Le vigilatrici del I e II corso di aggiornamento, svoltisi rispettivamente nei mesi aprile-maggio e ottobre 1985 presso la Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti di Roma, hanno dimostrato disponibilità e volontà per una collaborazione tra operatori, e quindi per una partecipazione sostanziale alle attività del trattamento penitenziario.

(10) Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena, approvato dalla assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 18 dicembre 1986.

Atteggiamenti, questi, senz'altro maggiormente consapevoli e sostenuti da maggiore sensibilità alle tematiche di interesse comune da parte delle partecipanti più giovani — e quindi anche di più recente esperienza studentesca e di coinvolgimento alle problematiche sociali — ma comunque presenti anche nelle operatrici più anziane, presso le quali però una lunga quotidianità operativa vissuta senza specifici momenti di confronto e di riflessione critica nonché in condizioni di lavoro non proprio ottimali, ha inevitabilmente condizionato aspettative, aperture propositive, determinazione all'emancipazione.

Il gruppo delle partecipanti a queste due prime esperienze formative (complessivamente 97 vigilatrici) ha rappresentato uno spaccato sufficientemente significativo dell'intero organico in servizio, essendo stati adottati per le convocazioni criteri che tenevano conto della eterogeneità delle realtà territoriali ed operative di provenienza, della varietà dell'anzianità anagrafica e di servizio, nonché della diversità del livello culturale, per cui non sarà azzardato riferire talune considerazioni alla generalità della categoria.

La prospettiva di un adeguamento professionale ha, in entrambe le circostanze, suscitato aspettative ed attese che hanno contribuito alla instaurazione di un clima in cui, alla partecipazione riflessiva in chiave critica, faceva da sponda il desiderio di confronto circa le modalità operative concrete e di riconsiderazione comparata delle proprie esperienze (11).

Faceva a tutto questo da sfondo un latente, ma talvolta esplicito, bisogno di chiarezza circa le attribuzioni che qualificano e caratterizzano il lavoro della vigilatrice, in relazione ad una professionalità che cerca spazi diversi dagli angusti confini della mera custodia.

Si è in tale circostanza confermata l'opinione che il rinnovamento e lo ammodernamento di un'istituzione che è deputata alla gestione della devianza penale non può esaurirsi in un imput strutturale e burocratico-amministrativo, dal momento che il processo di adeguamento alle nuove e più com-

(11) Sul ruolo attivo e soggettuale del formando, quale momento di particolare e significativa crescita dell'operatore attraverso una fase di autocoscienza propositiva, cfr. CORINO U., NAPOLETANO L., *La formazione orientata sul gruppo di lavoro*, Angeli, Milano, 1984, pagg. 22 e ss.

plesse esigenze poste dall'utenza detenuta e dall'evoluzione del vivere sociale passa attraverso una politica di cura e tutela del personale diretta allo sviluppo delle capacità professionali e culturali dei singoli e delle categorie. Azione che troverebbe senza dubbio, così come è dimostrato da recenti esperienze, un terreno fertile nella disponibilità intellettuale, nelle potenzialità di crescita, nella costante richiesta culturale manifestata dagli operatori.

Per quanto concerne i corsi di aggiornamento per le vigilatrici si è dovuto tener conto della mancanza di una preparazione professionale di base dal momento che la previsione legislativa (art. 1 d.P.R. 15 luglio 1980 n. 750) che contempla l'istituzione di corsi di formazione della durata di 45 giorni per le vigilatrici di prima nomina, solo da qualche mese ha trovato una prima applicazione con lo svolgimento del I e II corso di formazione.

La protratta inadempienza della norma, la cui ratio va ricondotta alla delicatezza dei compiti istituzionali delle vigilatrici in stridente contrasto con il livello culturale richiesto (licenza elementare), nonché i ritardi e le lacune in iniziative dirette alla educazione professionale in fase operativa, mentre hanno fatto accrescere la domanda di formazione tout-court, d'altro canto hanno contribuito alla produzione di modelli di intervento vari e disomogenei (12), taluni senz'altro corretti sul piano della legittimità e del merito professionale, altri viceversa distorti quanto alla regolarità formale e quantomeno discutibile circa i contenuti educativi.

La programmazione dei corsi è stata quindi impostata in modo che si tenesse conto sia della obiettiva richiesta di una formazione iniziale di base — che in taluni casi vedeva emergere la coincidenza tra la richiesta di interventi di professionalizzazione con quella di acculturazione generale (13)

(12) Sulla importanza del rapporto individuo-organizzazione nel mondo del lavoro, cfr. CASCIOLI A., *Lavorare diversamente*, Angeli, Milano, 1981, pagg. 24-29.

In particolare, nel nostro caso, va sottolineato come modalità operative omogenee per settori di intervento sviluppino ed accrescano il senso di appartenenza alla organizzazione-istituzione.

(13) Sui problemi specifici della formazione degli adulti, senza dubbio accentuati quando i destinatari dell'intervento sono soggetti non più giovani, privi di un background formativo di base, cfr. SORDI C., «La problematica della formazione», in AA.VV., *La formazione e lo sviluppo del personale*, a cura di CANONICI A., Angeli, Milano, 1983, pagg. 103-105.

— sia della possibilità di reinvestire propositivamente i contributi esperenziali validi delle corsiste, al fine di pervenire a schemi operativi comuni, professionalmente ortodossi e conformi allo spirito della legge.

Per il primo obiettivo sono stati proposti insegnamenti di discipline di specifico interesse professionale (nozioni fondamentali di diritto penitenziario, diritto e procedura penale, organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, diritto amministrativo con particolare riferimento allo stato giuridico degli impiegati dello Stato, pedagogia applicata, psicologia della devianza, sociologia della criminalità, tecniche di primo intervento sanitario) impartiti da docenti esperti di problematiche penitenziarie.

Per perseguire il secondo scopo, invece, è stata concepita una fase di monitoraggio articolato in momenti di discussione di gruppo su tematiche pre-individuate e di approfondimento esemplificativo di argomenti particolari concernenti alcune materie di insegnamento. È stata questa la fase in cui le vigilatrici si sono maggiormente sentite protagoniste del proprio aggiornamento, dal momento che l'assenza del docente ha fatto sì che ognuna si gestisse come punto di riferimento utile a se stessa ed alle compagne di lavoro in ragione della propria esperienza, delle proprie capacità, della testimonianza portata (14).

L'integrazione fra le due fasi, che si sono succedute con frequenza programmata, è stata favorita da incontri aventi come tema ora argomenti di interesse generale, attraverso sedute di monitoraggio congiunto fra i sottogruppi, ora problematiche particolari ritenute meritevoli di specifica illustrazione, condotta con la collaborazione di consulenti esterni alla amministrazione, e di operatori penitenziari di consistente e qualificata esperienza.

Mentre per quanto concerne la parte più strettamente didattica non sono stati ravvisati motivi perché si apportassero modifiche di rilievo tra la programmazione del I e del II corso, aggiustamenti sono stati invece apportati nell'organizzazione del monitoraggio.

(14) Sulla funzionalità del *Training group* un recente contributo, che rivisita la prime teorizzazioni di LEWIN K., è stato fornito da STELLA S., PRESTIGIOSO T. «Lo studio dell'apprendimento nelle sue relazioni con l'addestramento», in *La formazione e lo sviluppo del personale*, op. cit., pagg. 68-75.

In entrambe le circostanze l'incarico di monitore è stato affidato a tre educatori, dal momento che tale professionalità è stata ritenuta la più contigua a quella delle vigilatrici, in relazione alla conoscenza dei servizi, dell'organizzazione della vita penitenziaria e della normativa che li regolano.

Fin dal I corso, inoltre, le partecipanti si espressero favorevolmente circa l'intervento di colleghe nei lavori dei gruppi di monitoraggio con incarichi di collaborazione propulsiva. Poiché tale posizione veniva a coincidere con l'indirizzo della Scuola tendente ad individuare la figura del monitore in operatori di solida esperienza operativa dello stesso ruolo, per il corso successivo sono state inserite, accanto all'educatore, alcune vigilatrici che avevano già frequentato il I corso, con il compito di assistenza e collaborazione nel monitoraggio, nella prospettiva ulteriore di arrivare alla costituzione di un nucleo di monitori-vigilatrici per le prossime iniziative di formazione e/o aggiornamento che interesseranno la categoria.

Mentre tale iniziale prospettiva risultava meritevole di ulteriore successiva verifica in considerazione di una ancora labile sicurezza professionale e di una capacità culturale suscettibile di ulteriore crescita, il concorso degli aiutanti-monitori si è rivelato di ottimo ausilio particolarmente per gli interventi di tramite e di collegamento con le corsiste, richiesti nello svolgimento dell'esperienza dalle dinamiche che i tre gruppi hanno fin dai primi giorni sviluppato al loro interno e fra di loro, e che sono state quindi in tal modo più agevolmente riportate su piani di interesse professionale.

Un successivo elemento che ha differenziato la strutturazione del II corso rispetto al precedente è stata la previsione programmata di discussioni generali sia per una verifica periodica su alcuni argomenti trattati nell'ambito di ciascun gruppo di monitoraggio, sia per agevolare una più serrata ed intensa comunicazione delle singole esperienze riferite ai temi di discussione; tali momenti sono stati inoltre utilizzati per un approfondimento di problematiche particolari che hanno riscosso preminente interesse da parte delle corsiste (riforma del Corpo degli Agenti di custodia e del Ruolo delle Vigilatrici; la professionalità della vigilatrice; la prevenzione della corruzione; l'affettività in una struttura femminile).

Anche nello svolgimento del I corso si tennero dibattiti allargati su temi di interesse professionale, ma nella successi-

va circostanza si è ritenuto dover dedicare maggiore spazio al confronto generale sulla base questa volta di un predefinito programma di discussioni.

Sono queste state, sia nel I che nel II corso, le occasioni principali in cui la direzione, sortendo dagli ambiti specifici di conduzione e coordinamento, ha preso parte immediata alle attività, svolgendo un ruolo non solo di moderatore della discussione, ma anche di ricerca di sintesi attraverso la riduzione talvolta di spunti di controversia spesso fondati su elementi più apparenti che sostanziali, comunque testimoni di una motivata adesione delle corsiste che si esprimeva anche attraverso momenti di tensione partecipativa, soprattutto quando sono stati approcciati argomenti che si riflettono sulla quotidianità operativa, non senza ripercussioni emotive e psicologiche.

In ogni caso il livello di coinvolgimento espresso dalle vigilatrici è stato anche agevolato dalla impostazione «politica» che si è conferita ai corsi. È stata infatti evitata qualsiasi metodologia che presentasse in termini apodittici la risoluzione delle problematiche, ricalcando uno schema di approccio alle varie aree di interesse in chiave critica, ed i modelli di riferimento che venivano offerti erano il punto di approdo al quale si giungeva sulla base della comparazione dialettica. Sia i docenti che i monitori, così come gli altri intervenuti, hanno dunque evitato la offerta di risposte prestabilite, favorendo invece la germinazione graduale e partecipata delle risoluzioni, fossero anche queste, come spesso è accaduto, maturate solo in linea problematica.

Durante il I corso fu rappresentata dalle vigilatrici l'avvertita esigenza di uno spazio da dedicare all'apprendimento di assunti specifici di determinate discipline; era questo uno dei momenti in cui alla richiesta di una più adeguata professionalità si giustapponeva quella che sorgeva dalla mancanza di una formazione di base.

Per venire incontro a questa legittima esigenza è stata quindi per il II corso organizzata una fase di studio condotta dai monitori nei gruppi con una metodologia non intesa in senso strettamente didattico, ma mirata a sollecitare l'intervento diretto delle corsiste stimolate alla riflessione critica ed alla analisi degli argomenti illustrati anche attraverso il riferimento ad episodi di vita d'istituto. Il richiamo operativo

ha dunque fatto sì che in questi momenti ci si soffermasse prevalentemente su aspetti particolari della normativa penitenziaria, sulla differenziazione delle varie posizioni processuali, e sulle tecniche di intervento.

La programmazione dei corsi ha inoltre riservato uno spazio per la trattazione, anche con operatori esterni, di argomenti che di volta in volta presentassero un evidente interesse in ragione della loro intrinseca attualità.

Nello svolgimento del I corso, infatti, tali incontri trattarono il problema della tossicodipendenza e dell'alcoolismo; la dinamica dei rapporti tra operatori penitenziari; la riforma del Corpo degli Agenti di custodia. Per il corso successivo, invece, insieme alla tematica dei rapporti interprofessionali, sono stati affrontati in un'occasione le difficoltà derivanti dall'inquinamento e dalla travisazione della comunicazione interpersonale, con particolare riferimento all'ambiente carcerario; successivamente è stata tenuta una conferenza di carattere informativo sui problemi derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Le fasi conclusive hanno visto le vigilatrici impegnate in elaborati finali.

Per il I corso venne da ogni singolo gruppo di monitoraggio redatta una relazione conclusiva sugli argomenti che avevano maggiormente polarizzato l'interesse delle corsiste e raccoglievano quindi, in una prospettiva di rielaborazione, i principali temi che erano stati affrontati nelle discussioni dei gruppi. Furono prodotti lavori decisamente apprezzabili e differenziati circa l'ottica di trattazione assunta che privilegiava aspetti diversi.

Fu però notato che l'impegno per la relazione — vissuto dalle vigilatrici con una certa apprensione per il carattere di prova finale — sottrasse in parte l'attenzione delle corsiste dalle attività formative, a discapito della economia generale del corso.

Nella circostanza successiva, quindi, venne prevista, in sede di programmazione, la compilazione di un questionario da parte di ogni corsista, che vertesse su materie di insegnamento. Tuttavia, nello svolgimento del corso, considerando che il monitoraggio si stava svolgendo nei tre gruppi seguendo un comune piano di lavoro, e preso atto che la eterogeneità delle partecipanti avrebbe causato disagio a quelle fra di loro me-

no esercitate — vuoi per aver abbandonato da molto tempo gli studi; vuoi per difetto di formazione di base — si è pensato di impegnarle in una esercitazione che riflettesse una situazione verificabile nella operatività quotidiana, rilevante sul piano disciplinare.

Gli obiettivi che si volevano raggiungere erano: enucleare gli elementi di base essenziali per la formulazione di uno schema-tipo di rapporto; verificare la individuazione delle professionalità superiori referenti e delle relative competenze; accertare la comprensione dei contenuti professionali sia in riferimento ai doveri di ufficio che in relazione alle dinamiche interpersonali. Finalità ulteriori della proposta dell'elaborato: la possibilità di una verifica immediata dell'impostazione metodologica del corso; l'acquisizione di un elemento di valutazione delle corsiste da utilizzare anche ai fini della progressione in carriera.

Osservazioni riepilogative.

Il I e II corso di aggiornamento per vigilatrici penitenziarie — così come quelli precedentemente svolti per altri operatori — hanno fatto constatare quanto sia estesa e consolidata l'aspettativa che l'Amministrazione penitenziaria continui e confermi la linea di intervento in ordine alla formazione ed all'aggiornamento del proprio personale.

La richiesta fondamentale che ha permeato la partecipazione dei vari corsisti è diretta ad una politica di educazione professionale permanente che conferisca dignità di progetto programmato ad una serie di interventi formativi in grado di rivitalizzare i contenuti culturali e professionali trasmessi dagli interventi iniziali.

Sarebbe oltremodo inadeguato, o addirittura mistificatorio, l'atteggiamento di chi volesse leggere nella domanda di formazione una implicita confessione di impotenza e di incapacità professionale; essa invece va valorizzata nella misura massima possibile nella sua dimensione propositiva, come consapevolezza, cioè, delle difficoltà del proprio lavoro e come richiesta di strumenti per poter fare sempre meglio fronte alle esigenze, in via di continuo mutamento, poste dalla popolazione detenuta.

Così come si ritiene vada censurata l'opinione di chi considera quella della formazione una sorta di «lusso» da potersi concedere in tempi più o meno opulenti, tali da consentire sprechi finanziari (15). Di converso si vuole anche in questa circostanza ribadire che proprio in momenti di ristrettezze economiche è indispensabile investire sugli operatori; è necessario, cioè, puntare di più su una crescita qualitativa delle capacità professionali per arrivare ad un più alto livello di produttività operativa. E gli effetti si produrranno in un bilancio complessivo in cui accanto ai parametri meramente economici si affiancheranno quelli relativi alla sicurezza, alla difesa sociale, alla prevenzione criminale.

Per le vigilatrici le due esperienze di aggiornamento hanno ancor più confermato queste osservazioni. È un personale fino ad oggi inquadrato a livello di operaio qualificato, non fornito di alcuna preparazione iniziale; molto spesso si tratta di giovani di modesta provenienza sociale, con un basso livello culturale (è richiesta la licenza elementare), che «scelgono» questo lavoro per evadere dalla disoccupazione o perché repentine vicissitudini le costringono a cercarsi al più presto un'occupazione. Sono presenti tra di loro anche molte diplomate e qualche laureata, alle quali l'accentuazione della crisi occupazionale, in particolare della forza-lavoro femminile, non ha lasciato molte scelte. Evidente lo stato di frustrazione che avvertono a causa di un lavoro di ripiego, o comunque allo stato poco gratificante e socialmente poco apprezzato.

L'indifferenza e la noncuranza dell'Amministrazione penitenziaria nei loro confronti accentuerebbe i rischi di inquietudine e di tensione per una professionalità che — già di per se stessa nata non senza difficoltà e contraddizioni — è particolarmente esposta ai pericoli di interpretazioni personalistiche che possono risentire di periodiche demotivazioni e di prassi operative, quando non consolidate da impostazioni uniformi e pre-definite, disarticolate e discordanti.

(15) Sulle resistenze delle istituzioni pubbliche (UU.SS.LL., Enti locali, Amministrazioni statali) circa la promozione di un'attenta politica di formazione professionale di quegli operatori il cui campo di intervento è delimitato da problematiche generalmente definibili sociali, cfr. *Devianza ed emarginazione*, n. 2/1982, monografico *la formazione personalizzata*, Dedalo, Bari, pagg. 15-18.

RIASSUNTO

Nella programmazione delle sue attività, la Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti dedica una particolare attenzione agli interventi diretti alle vigilatrici penitenziarie, in ragione di un bisogno di formazione accumulato in lunghi anni di assenza di qualsiasi iniziativa mirata ad una qualificazione crescita professionale.

La stessa nascita del ruolo delle vigilatrici è stata caratterizzata da passaggi problematici che tuttora ripercuotono i loro effetti non tanto sulla definizione teorica dei contenuti professionali, quanto semmai sulla pratica operativa ancora appesantita da condizionamenti stratificatisi nel tempo e di varia origine.

La derivazione dalle religiose, la fase intermedia della non ben definita figura della «guardiana», la invadente contiguità con gli agenti di custodia, sono probabilmente gli elementi principali che hanno caratterizzato la formazione materiale di questo ruolo.

Ne consegue la necessità di un'azione formativa a vasto raggio che coinvolga — oltre alle neo-assunte — le vigilatrici già in servizio operativo, per le quali gli interventi sono strutturati tenendo conto delle particolari esigenze della formazione professionale degli adulti.

RÉSUMÉ

Dans la programmation de ses activités, l'Ecole de formation du personnel civil des pénitentiaires pour adultes consacre une attention particulière aux interventions concernant les surveillantes, vu le besoin de formation qui s'est accumulé au cours de longues années d'absence de toute initiative visant leur croissance professionnelle qualifiée.

L'apparition même du rôle des surveillantes a été marquée par des phases problématiques qui ne sont pas sans se répercuter, aujourd'hui encore, non pas tellement sur la définition théorique de la profession, mais plutôt sur sa réalisation pratique toujours grevée de conditionnements de différente origine qui se sont stratifiés dans le temps.

Sa dérivation des religieuses, la phase intermédiaire où l'image de la «gardienne» était encore mal définie, l'envahissante contiguité des gardiens, représentent vraisemblablement les principaux agents qui ont caractérisé la formation du rôle de la surveillante.

Il en découle la nécessité d'une action de formation de grande envergure concernant — outre les nouvelles recrues — les surveillantes en service, pour lesquelles les interventions sont conçues compte tenu des exigences particulières de la formation professionnelle des adultes.

SUMMARY

In planning its activities, the adult Training School for civil prison personnel gives particular attention to interventions directed at prison matrons. The need for training has accumulated over many long years where there was a total absence of any kind of initiative directed specifically at a qualified professional growth.

The birth of the role of the matron itself has been characterized by a series of difficult transitions. These still make their effects felt, not so much on the theoretical definition of what makes up the profession but rather on the practical, operative aspects of a job which still bears the burden of years of past conditioning of various origins.

The fact it derives from the work once done by nuns, an intermediate phase of a not very well defined «female guard» and the invasive contiguity with male prison guards are probably the main elements that have characterized the material formation of this role.

This situation necessitates a wide range training program. It must involve not only the newly hired matrons but also those already active in service. For them the programs take into account the particular needs of adult professional training.

RESUMEN

Al programmar sus actividades, la Escuela de Formación del personal civil de los penitenciarios para adultos, dedica particular interés a las acciones destinadas a las vigilantes penitenciarias debido a esa laguna de formación que se ha venido formando a través de largos años en que se ha ignorado la menor medida cuyo objetivo fuera mejorar el nivel profesional.

La creación misma del papel de las vigilantes estuvo caracterizada por planteos problemáticos que siguen pesando con sus efectos más que sobre la definitiva teoría de los contenidos profesionales sobre el modo de funcionar que todavía se ve entorpecido por condicionamientos que se fueron forjando en el curso del tiempo por distintos motivos.

El hecho de subentrar a las religiosas, la etapa intermedia de esa figura no muy bien definida de «guardiana», la invadente contigüidad con los agentes de vigilancia, probablemente sean los elementos principales que terminaron por caracterizar concretamente el planteo de este papel.

Por consiguiente es preciso encarar una acción de formación de gran alcance que abarque — además de las nuevas empleadas — a las vigilantes que ya estaban en servicio. Las acciones para éstas están planteadas teniendo en cuenta los requisitos particulares de una formación profesional dirigida a personas adultas.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Programmierung ihrer Aktivitäten widmet die Schule zur Ausbildung des zivilen Personals im Erwachsenen-Strafvollzug den Gefängnisaufseherinnen besondere Aufmerksamkeit, da hier ein Ausbildungsbedürfnis besteht, das sich im Lauf der Jahre aufgrund des Fehlens jeglicher qualifizierten Berufsbildungs-Maßnahme immer mehr verstärkt hat.

Das Entstehen des Berufsbildes der Aufseherin ist durch problematische Übergänge gekennzeichnet, die immer noch ihre Auswirkungen zeigen; nicht so sehr bei der theoretischen Definition der Berufsinhalte als vielmehr in der Arbeitspraxis, die immer noch durch Konditionierungen belastet wird, die sich mit der Zeit überlagert haben und verschiedenen Ursprungs sind.

Die Herkunft von den Ordensschwestern, der Übergang zum nicht weiter festgelegten Berufsbild der «Warterin», die zudringliche Nähe zu den Wachbeamten stellen wahrscheinlich die Hauptelemente dar, die die materielle Herausbildung dieses Berufes charakterisiert haben.

Hieraus folgt die Notwendigkeit einer weitreichendem Ausbildungsmaßnahme, die außer den Neueingestellten auch die Aufseherinnen miteinbezieht, die bereits in Dienst stehen, und für die die Initiative unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an die Berufsausbildung der Erwachsenen entsprechend strukturiert ist.